



COMUNITA' ROTALIANA-KÖNIGSBERG

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E
IL SOSTEGNO DEL SERVIZIO DI ASILO
NIDO E NORME OPERATIVE PER
L'AMMISSIONE E LA FREQUENZA**

Articolo 1 PRINCIPI GENERALI

1. In attuazione dell'ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia approvato con L.P. 12.03.2002 n. 4, la Comunità Rotaliana-Königsberg favorisce, promuove e sostiene il servizio di nido d'infanzia al fine di garantire adeguate risposte alle esigenze delle famiglie ed al fine di favorire, nel quadro delle politiche di sostegno della famiglia, l'attività lavorativa dei genitori, consentendo l'equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino, come previsto dalla disciplina provinciale in materia.
2. L'Asilo Nido è un servizio di interesse pubblico. Il Nido d'infanzia assicura in modo continuativo, all'interno di strutture ad esso destinate ed avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione di bambini e delle bambine nella prospettiva del loro benessere psicofisico e delle loro potenzialità cognitive, affettive ed etico sociali.
3. Alla gestione del servizio di nido d'infanzia provvede la Comunità Rotaliana-Königsberg, alla quale i Comuni di Mezzolombardo e Mezzocorona hanno trasferito l'esercizio della funzione dei servizi per la prima infanzia, nel rispetto della vigente legislazione provinciale in materia, ricorrendo alle forme gestionali previste dalla L.P. 12.3.2002 n. 4 e s.m. e dall'Ordinamento dei Comuni.

Articolo 2 PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO

1. In assenza di strutture pubbliche, la Comunità Rotaliana-Königsberg promuove il servizio nelle forme e modalità previste dalla vigente normativa provinciale, meglio precisate negli articoli successivi.
2. La Comunità Rotaliana-Königsberg, nell'esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale, in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base dei principi di sussidiarietà orizzontale e valorizzazione di soggetti privati gestori di servizi della prima infanzia, attua il servizio a mezzo di organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 della L.P. n. 4 del 2002 e sue disposizioni attuative.
3. In particolare il servizio sarà affidato ad organismi iscritti all'apposito Albo Provinciale, istituito dalla Giunta Provinciale con provvedimento n. 839 di data 16.04.2004 e ss.mm., in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1891, di data 01.08.2003 e ss.mm., per i quali è prevista l'ammissione al fondo per specifici comunali, di cui alla L.P. 15.11.1993 n. 36, per il finanziamento dei servizi educativi per la prima infanzia.
4. L'individuazione della cooperativa sociale o di utilità sociale non lucrativa, sarà effettuata mediante procedure concorrenziali, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme provinciali di settore vigenti e dagli atti di indirizzo dell'amministrazione.
5. Il servizio sarà regolato da specifica convenzione, disciplinante gli accordi con la cooperativa affidataria, nonché le modalità ed i costi di fruizione del servizio stesso.

Articolo 3 PERIODO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene erogato per undici mesi l'anno, indicativamente da inizio settembre a fine luglio.
2. L'orario di frequenza sarà concordato con la struttura di assegnazione, sulla base delle norme organizzative interne alla stessa.

Articolo 4 ASSEGNAZIONE POSTI

1. L'assegnazione dei posti a disposizione, che sono stabiliti annualmente d'intesa tra Comunità e Comuni di Mezzolombardo e Mezzocorona, dovrà avvenire sulla base di un' unica graduatoria di Comunità, garantendo

ad ogni utente il completamento del ciclo di frequenza fino al raggiungimento dell'età cui il servizio si riferisce.

2. I posti a disposizione saranno assegnati con le modalità e condizioni di cui agli articoli seguenti.

Articolo 5 DISCIPLINA DELLE AMMISSIONI

1. Nel limite dei posti disponibili hanno diritto ad usufruire del servizio i bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, e comunque fino al compimento dei requisiti di ammissibilità alla Scuola dell'Infanzia.

2. L'ammissione alla fruizione del servizio è decisa dalla Comunità su base di apposita graduatoria ai sensi dell'articolo 8.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, si stabilisce che i bambini in possesso dei requisiti di ammissibilità alla Scuola dell'Infanzia (bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile e che, conseguentemente, hanno diritto all'inserimento alla Scuola dell'Infanzia a partire dal 1° gennaio dello stesso anno) possono continuare ad usufruire del servizio di Asilo Nido fino al termine dell'anno educativo iniziato ed alle stesse condizioni previste dal presente Regolamento, su richiesta scritta dei genitori.

Articolo 6 DOMANDE DI AMMISSIONE

1. I termini di presentazione delle domande di ammissione sono fissati dall'1 ottobre al 30 aprile precedenti il periodo di erogazione del servizio (indicativamente da inizio settembre a fine luglio).

2. Il termine finale che cada in giorno festivo o comunque di chiusura degli uffici è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

3. Le domande presentate a partire dall'1 ottobre per l'ammissione al nido di bambini che, in base alle disposizioni generali in materia stabilite annualmente dalla Giunta provinciale hanno acquisito il diritto all'iscrizione alla scuola dell'infanzia, verranno considerate decadute ai fini della formazione della graduatoria annuale.

4. Possono presentare domanda di ammissione i genitori, tutori o affidatari di bambini e bambine residenti nei Comuni di Mezzolombardo o Mezzocorona. Il bambino deve risultare residente con almeno un genitore.

5. La domanda di ammissione può essere presentata dal momento in cui il bambino/la bambina risulta iscritto/a all'anagrafe del Comune o qualora sia già stata presentata dichiarazione di cambio residenza. Solo per i bambini nati nel mese di aprile la domanda può essere presentata dalla data di nascita, purché la madre risulti residente nei Comuni di Mezzolombardo o Mezzocorona.

6. La domanda di ammissione di un bambino o una bambina in affidamento familiare, anche non residente nei Comuni di Mezzolombardo o Mezzocorona, può essere accolta solo qualora risulti residente la famiglia affidataria.

7. I modelli per la compilazione della domanda di iscrizione all'Asilo Nido sono rilasciati dalla Comunità Rotaliana-Königsberg ed al medesimo ente devono essere riconsegnati corredati dalla documentazione probante le dichiarazioni prestate. Per i cittadini stranieri deve inoltre essere allegata copia del regolare permesso di soggiorno.

8. I richiedenti saranno convocati e saranno tenuti a presentarsi personalmente qualora la domanda presentata risulti incompleta. L'eventuale mancato completamento della domanda sarà causa di esclusione dalla graduatoria.

9. Nel caso di particolari situazioni familiari che comportino priorità per l'accesso, secondo i criteri indicati nell'articolo 8 e relativo allegato, alla domanda dovrà essere allegata opportuna relazione del Servizio sociale della Comunità. Qualora vi sia una partecipazione nella copertura delle quote a carico della famiglia da parte della Comunità, la domanda risulterà completa solo in presenza del formale atto di assunzione della relativa spesa.

Articolo 7 MODALITA' DI AMMISSIONE

1. Per tutte le domande, viene redatta un'unica e specifica graduatoria.

2. L'assegnazione dei posti disponibili viene effettuata nell'ordine determinato da detta graduatoria, formulata sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 8.

3. I genitori sono tenuti ad accettare formalmente il posto mediante la consegna dei seguenti documenti:
- • modulo di accettazione, entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione relativa;
 - • copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'anticipo tariffario annualmente stabilito dall'organo esecutivo della Comunità.
4. Il pagamento del suddetto anticipo va effettuato con bonifico bancario sul conto di tesoreria, indicato dall'Amministrazione, specificando nella causale il cognome e nome del bambino.
5. Gli importi relativi al pagamento delle quote rimangono in ogni caso di competenza della Comunità Rotaliana-Königsberg anche nell'ipotesi di mancata frequenza o di rinuncia; negli altri casi la quota di anticipo viene detratta dalla prima fattura.
6. Gli utenti ammessi al servizio possono rinunciare in ogni momento alla fruizione del medesimo con le modalità disposte dal successivo articolo 9.
7. Per i posti che si rendono disponibili per rinuncia o per eventuali dimissioni dal Nido nel corso dell'anno educativo, l'accettazione deve essere effettuata entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla comunicazione telefonica agli interessati.
8. Dopo l'accettazione del posto, il responsabile del procedimento comunica la data di ammissione all'asilo nido a partire dalla quale inizia la fase di inserimento.
9. La perdita del requisito della residenza nei Comuni di Mezzolombardo e Mezzocorona, comporta la cancellazione della domanda di ammissione al nido e il mancato inserimento della stessa nella graduatoria.
10. Tutti i requisiti che danno luogo a punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria devono essere posseduti all'atto della domanda e trovare conferma al momento della chiusura dei termini. Pertanto, ogni variazione intervenuta successivamente alla domanda di ammissione, sia in relazione alla situazione del nucleo che rispetto alle varie opzioni espresse, deve essere comunicata entro il 30 aprile all'ufficio competente ai fini dell'adeguamento degli elementi utili per l'inserimento in graduatoria.
11. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese. Nei confronti di chi rilascia dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione procederà rideterminando la posizione in graduatoria in base all'attribuzione del punteggio derivante dalla situazione effettivamente verificata rispetto a quella dichiarata, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente.
12. In caso di perdita del requisito della residenza nei Comuni di Mezzolombardo e Mezzocorona per cancellazione con effetto retroattivo della dichiarazione di cambio residenza a seguito dei controlli previsti dalla normativa, il bambino già ammesso al nido perde il diritto al posto e pertanto viene dimesso d'ufficio.

Articolo 8 GRADUATORIA DI AMMISSIONE

1. Sulla base delle domande di ammissione presentate viene formata la graduatoria.
2. Questa sarà approvata con apposita determinazione e pubblicata sul sito web istituzionale.
3. La collocazione nella graduatoria viene effettuato sulla base di un punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi relativi a ciascuno dei criteri individuati.
4. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il nucleo familiare di riferimento è quello dei genitori che dovrà essere autocertificato al momento della domanda. Ove uno dei genitori abbia residenza anagrafica diversa e non sussista situazione di separazione legale, di divorzio, di abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale, di esclusione del coniuge dalla potestà genitoriale, di provvedimento di allontanamento della residenza familiare, ambedue i genitori si considerano facenti parte dello stesso nucleo familiare del bambino.
5. Per la compilazione della graduatoria si applicano i criteri specificati **nell'Allegato A**.
6. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria viene stabilita assegnando la precedenza all'utente con presenza di ulteriori figli frequentanti il nido d'infanzia. In caso di ulteriore parità si considera prioritariamente il punteggio per la "situazione lavorativa dei genitori", attribuendo la priorità al punteggio più elevato. In caso di ulteriore parità si considera la data di nascita del bambino/bambina, attribuendo la priorità a chi è nato prima. In subordine si considera l'ordine di presentazione della domanda.
7. Se nel corso dell'anno educativo si rendessero disponibili dei posti, la Comunità, sentito l'Ente gestore, può procedere ad un inserimento straordinario per coloro che abbiano presentato domanda in tal senso. La rinuncia al posto disponibile non comporta la decadenza dalla graduatoria ordinaria.

Con riferimento ai posti rimasti disponibili ad avvenuto esaurimento della graduatoria ordinaria, saranno elaborate, con le stesse modalità previste per la graduatoria ordinaria, delle graduatorie periodiche straordinarie con le domande ricevute fino alla data della richiesta di inserimento. A tal fine verranno inserite anche le domande presentate fuori dai termini indicati nel comma 1 dell'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 9 RINUNCE E RECESSO

1. La mancata presentazione, nei termini previsti, della documentazione di cui all'articolo 7, viene intesa come rinuncia al posto, con conseguente collocazione all'ultimo posto in graduatoria.
2. Nel caso di mancata accettazione di posti che si rendessero liberi nel corso dell'anno educativo, la famiglia potrà rinunciare per una volta mantenendo la medesima posizione nella graduatoria. La seconda rinuncia, come la rinuncia del posto all'inizio dell'anno educativo, comporterà invece la collocazione all'ultimo posto in graduatoria.
3. Il ritiro dall'Asilo nido deve essere sempre comunicato per iscritto, da parte dei genitori del bambino, alla Comunità Rotaliana-Königsberg con un preavviso di almeno 30 giorni.
4. Qualora si verificasse durante l'anno, per qualsiasi motivo, il recesso volontario dell'utente dal servizio, esso è obbligato a corrispondere la quota fissa mensile per altri due mesi salvo che il posto non venga coperto da un altro utente, ovvero che subentri una malattia grave certificata del bambino, oppure che, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, si verifichi un trasferimento di residenza del nucleo familiare, ovvero per circostanze gravi ed eccezionali, che verranno valutate di volta in volta dall'Organo Esecutivo della Comunità, il quale potrà concedere l'esonero dal pagamento della quota fissa mensile.
5. Il passaggio alla scuola dell'infanzia dei bambini e delle bambine iscritti al nido d'infanzia non è ritenuta dimissione volontaria dal servizio, ma deve comunque sempre essere comunicato per iscritto, da parte dei genitori del bambino, alla Comunità Rotaliana-Königsberg con un preavviso di almeno 30 giorni.
6. La frequenza al nido è garantita fino al 31 luglio per i bambini ammessi alla frequenza della scuola dell'infanzia dal mese di settembre, e fino all'ultimo giorno di apertura del nido prima della chiusura natalizia per i bambini ammessi alla scuola dell'infanzia dal mese di gennaio.

Articolo 10 INSERIMENTO

1. L'inserimento del bambino avviene con la presenza del genitore o di una persona per lui significativa, secondo tempi e modi concordati tra famiglia e Asilo Nido.
2. Stante l'importanza della fase di inserimento, la presenza del genitore al Nido viene richiesta di norma per due settimane, fermo restando che potranno essere concordati periodi differenziati tra la Coordinatrice ed i genitori.
3. L'accettazione di bambini è accompagnata di norma da un colloquio educatore – genitore ed è subordinata alla presentazione della prescritta documentazione sanitaria.
4. Qualora il bambino o la bambina non si presenti al nido il giorno stabilito per l'ambientamento e per un periodo massimo di due mesi da tale data, viene dimesso d'ufficio fatti salvi i casi di documentata gravità. La retta è comunque dovuta a partire dalla data fissata per l'inizio ambientamento comunicata dall'Amministrazione.
5. Qualora dopo l'inserimento al nido la residenza del bambino venga trasferita fuori dai Comuni di Mezzocorona e Mezzolombardo, il bambino può continuare la frequenza fino a conclusione dell'anno educativo, a condizione che il Comune di nuova residenza, o in alternativa la famiglia del bambino, assuma l'impegno dell'onere conseguente.

Articolo 11 FREQUENZE ED ASSENZE

1. La frequenza all'Asilo Nido deve avere carattere di continuità. Non vengono accolte domande di iscrizione per periodi inferiori a quattro mesi.
2. Le assenze ingiustificate che si prolungano per periodi superiori a quindici giorni possono dar luogo alla esclusione del servizio previo accertamento da parte della Coordinatrice, attraverso un contatto con i genitori, delle motivazioni dell'assenza.

3. L'interruzione temporanea della frequenza (periodo estivo, altri periodi e per qualsiasi motivo) richiesta dalla famiglia comporta l'addebito dell'intera retta di frequenza. In tali casi non è accordabile la modifica di orario volta alla riduzione della retta.
4. I bambini possono frequentare l'asilo nido solo se esenti da malattie infettive, al cui manifestarsi dovrà far seguito una tempestiva comunicazione al personale educativo.
6. Di norma, è disposta la chiusura dell'asilo per almeno quattro settimane consecutive nel periodo estivo, con priorità nel mese di agosto. Il servizio potrà essere inoltre interrotto nelle festività .

Articolo 12 TARIFFE

1. Gli utenti dell'Asilo Nido sono tenuti a corrispondere le rette di frequenza, che saranno stabilite dall'Organo Esecutivo della Comunità Rotaliana-Königsberg.
2. La retta di frequenza si compone di una quota fissa mensile e di una quota giornaliera.
3. La quota fissa mensile, che viene diversificata applicando il sistema tariffario in base alla situazione economico-patrimoniale della famiglia come risultante dal modello ICEF, sulla base della delibera della Giunta Provinciale n. 262 del 17.02.2011 e della delibera della Giunta Provinciale n. 1339 del 22.06.2012 ed eventuali successive modifiche, dovrà essere corrisposta indipendentemente dalla frequenza.
4. Nel caso in cui il richiedente il servizio non produca l'attestazione ICEF entro le scadenze stabilite, verrà applicata la tariffa massima, senza diritto a conguaglio.
5. La quota giornaliera, da corrispondere considerando le giornate di effettiva presenza del bambino al Nido, è stabilita in misura eguale per tutti gli utenti del servizio, in relazione alle spese di vitto e di acquisto del materiale igienico-sanitario necessario.
6. La quota fissa viene ridotta al 50% nei casi in cui la fruizione del servizio decorra dal 16° giorno del mese, ovvero la medesima si concluda nei primi 15 giorni del mese. Essa non è inoltre dovuta per il periodo di chiusura estiva dell'Asilo Nido.
7. Nel caso di frequenza al nido d'infanzia di più fratelli, la quota fissa mensile relativa primo figlio viene calcolata intera, mentre la quota fissa del secondo e successivi viene ridotta del 30% per tutto il periodo di contemporanea frequenza.
8. Il pagamento della retta avviene in via posticipata ed il termine è fissato il giorno 20 del mese successivo a quello di frequenza.
9. Per facilitare la gestione amministrativa l'ufficio, salvo diverse indicazioni, provvederà ad intestare la documentazione al genitore con il cognome uguale a quello del bambino.
10. In caso di mancata regolarizzazione del pagamento, l'utente viene invitato a provvedere al saldo entro cinque giorni dalla data di ricezione del sollecito con il quale si comunica inoltre l'avvio della procedura per la dimissione d'ufficio. Il mancato versamento comporta l'esclusione dal servizio a tutti gli effetti e la Comunità provvederà alla riscossione coattiva del credito. In deroga a tale disposizione, è consentita la regolarizzazione dei pagamenti anche entro la successiva scadenza mensile, qualora il mancato pagamento sia imputabile unicamente a disguidi bancari documentati.
11. Nel caso in cui si ripetano mancate regolarizzazioni di pagamento, all'utente con la nota e le modalità di cui al comma precedente viene richiesto il versamento di tutte le pendenze maturate a quel momento.
12. Per gli utenti che non hanno autorizzato l'addebito automatico in conto SEPA, fatta salva la prima mensilità, come pure nel caso di sollecito, verrà addebitato a titolo di rimborso delle maggiori spese amministrative un importo annualmente stabilito dall'organo esecutivo.
13. Per i bambini già frequentanti il servizio di asilo nido d'infanzia, la retta dovuta viene ricalcolata annualmente, in occasione dell'applicazione delle rette aggiornate, sulla base delle nuove autodichiarazioni ICEF. A tale scopo l'ufficio Asilo nido avviserà le famiglie di recarsi presso i Centri di consulenza fiscale accreditati per la presentazione della domanda di agevolazione tariffaria. Se entro il termine indicato, gli interessati non avranno provveduto alla presentazione della documentazione richiesta, la comunità provvederà ad applicare le tariffe intere. Nel caso le famiglie provvedano in data successiva a quella indicata, l'eventuale tariffa agevolata verrà applicata dal primo del mese successivo a quello della domanda di aggiornamento.

Articolo 13 **NORMA TRANSITORIA**

In deroga ai termini di presentazione della domanda ed alle modalità di formazione della graduatoria indicati in questo Regolamento, in sede di formulazione della **prima** graduatoria, conseguentemente all'approvazione del presente Regolamento ed alla prima attivazione del servizio prevista per il 1 settembre 2014, ai bambini attualmente frequentanti la struttura interessata, e residenti nei Comuni di Mezzocorona e Mezzolombardo, verrà garantita la continuità del percorso didattico.

ALLEGATO A

CRITERI E PUNTEGGI PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO (Articolo 8 comma 5)

1) CONDIZIONI DI PRIORITA'

Ai sensi del presente regolamento hanno priorità di diritto all'ammissione ai servizi socio educativi per la prima infanzia:

- i bambini e le bambine con disabilità certificata;
- i bambini e le bambine in situazione di svantaggio sociale e culturale attestata da relazione dei Servizi Sociali.

2) SITUAZIONE FAMILIARE

Per definire il punteggio relativo alla situazione familiare vengono valutati i seguenti aspetti relativi al nucleo di appartenenza del minore:

- presenza di un solo genitore;
- situazioni di invalidità;
- numero dei figli;
- situazione lavorativa dei genitori.

2.1) PRESENZA DI UN SOLO GENITORE

Viene riconosciuta la condizione di "genitore solo" al genitore che effettivamente vive solo con il bambino/la bambina e precisamente nei casi di:

- mancato riconoscimento del bambino/bambina da parte di uno dei due genitori;
- stato di vedovanza;
- separazione legale ovvero quando è stata ordinata la separazione;
- divorzio;
- abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare.

La convivenza con un nuovo/a compagno/a viene ritenuta come presenza nel nucleo familiare di due genitori.

	punti
assenza di un genitore per mancato riconoscimento o vedovanza abbandono del coniuge, esclusione del coniuge dalla potestà sui figli o in caso di provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare	10
assenza di un genitore per separazione legale, divorzio	5

2.2 PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO DI PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' CERTIFICATA

Ai fini dell'assegnazione del punteggio, deve essere dichiarata la presenza nel nucleo familiare di riferimento di un componente in condizioni di disabilità certificata

NUCLEO FAMILIARE IN CUI E' PRESENTE UN GENITORE O CHI, IN CASO DI ASSENZA, SVOLGE FUNZIONE GENITORIALE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' CERTIFICATA

	punti
- grado di disabilità uguale o superiore al 74%	8
grado di disabilità compresa fra 66% e 73%	6

2.3 PUNTEGGIO FIGLI

Presenza nel nucleo familiare di bambini, anche se in affido, di età inferiore a 11 anni, compreso quello per cui viene presentata domanda di ammissione.

NUCLEI FAMILIARI CON 3 o PIU' FIGLI

	PUNTI
per ogni bambino di età da 0 a 11 anni	1,5
per ogni bambino gemello da iscrivere di età da 0 a 3 anni	3

2.4) SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI

Ogni dichiarazione deve fare riferimento a situazioni già in essere al momento della presentazione della domanda e alla data del 30 aprile. Non si terrà conto di promesse di assunzione o di situazioni lavorative non formalizzate.

1.a LAVORATORE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO O A TEMPO DETERMINATO, LAVORATORE ATIPICO, LAVORATORE AUTONOMO, IMPRENDITORE, AGRICOLTORE <i>(sono compresi i contratti di inserimento lavorativo, apprendistato, il dottorato di ricerca, la borsa di studio, il praticantato)</i>	PUNTI
Occupazione oltre le 30 ore settimanali <i>(l'orario degli insegnanti a tempo pieno è fissato convenzionalmente in 36 ore settimanali)</i>	8
Occupazione oltre le 24 ore e fino alle 30 ore settimanali	6
Occupazione oltre alle 18 ore e fino alle 24 settimanali	4
Occupazione fino alle 18 od occupazione stagionale o saltuaria per minimo 4 mesi/anno	1
1.b. DISOCCUPAZIONE	
Genitore disoccupato iscritto al Centro per l'Impiego	0,5
1.c. STUDENTE	
Genitore studente <i>Se regolarmente iscritto a:</i> • • Istituti di secondo grado; • • Università (corsi di laurea, laurea breve, diploma universitario in regola con gli esami e fino al massimo di due anni fuori corso semprechè non vi sia stato di occupazione o iscrizione al Centro per l'Impiego) e, inoltre, corsi di perfezionamento, di specializzazione ecc. non equiparabili a condizioni di lavoro dipendente	3
2. DISAGI DI LAVORO	
Condizione in cui, per motivi di lavoro, di studio con obbligo di frequenza, uno dei genitori sia assente per un periodo di almeno 180 giorni all'anno, continuativi o cumulabili, Per assenza si intende la permanenza diurna e notturna in località che distano	2

dalla residenza più di 100 km. stradali	
---	--

Il punteggio è attribuito a ciascun genitore.

I punteggi per lo stato di lavoratore (punto 1.a), disoccupato (punto 1.b), e studente (punto 1.c), non sono cumulabili tra loro.

Sono invece cumulabili i punti 1.a e 1.c con il punto 2.

3) TEMPO DI ATTESA

Nel caso di domande non soddisfatte alla scadenza della graduatoria, i relativi richiedenti saranno contattati per aggiornare la domanda ai fini dell'inserimento nella graduatoria per l'anno educativo successivo ad eccezione dei bambini che, in base alle disposizioni generali in materia stabilite annualmente dalla Giunta provinciale, hanno acquisito il diritto all'iscrizione alla scuola dell'infanzia la cui domanda verrà considerata decaduta.

Il punteggio verrà aggiornato con l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 5 punti relativi al tempo di attesa.

	PUNTI
Tempo di attesa per le domande non soddisfatte che si inseriscono nella graduatoria successiva	5

In caso di mancato aggiornamento entro i termini stabiliti, la domanda non sarà inserita nella graduatoria per l'anno educativo successivo e pertanto verrà considerata decaduta.